



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N 11 DEL 06/05/2020

Oggetto:	MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI ORDINARI, LIMITATAMENTE AI POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI
----------	---

IL SINDACO

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato Covid-19, fino a tutto il 31/07/2020;

RICHIAMATI i vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, attualmente vigenti, e in particolare:

- il D.L. n. 6/2020 del 23/02/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020 del 05/03/2020;
- il D.L. n. 9/2020 del 02/03/2020;
- il DPCM dell'08/03/2020;
- il DPCM del 09/03/2020;
- il D.L. n. 14/2020 del 09/03/2020;
- il DPCM dell'11/03/2020;
- il DPCM del 22/03/2020;
- il D.L. n. 19/2020 del 25/03/2020;
- il DPCM dell'01/04/2020;
- il DPCM del 10/04/2020;
- il DPCM del 26/04/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978, approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020, n. 66 del 22/04/2020 e n. 74 del 30/04/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2004, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel Comune di Bibbiano si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del venerdì, ubicato in piazza XXV Aprile nella frazione di Barco;
- il mercato settimanale del sabato, ubicato in piazza Repubblica a Bibbiano;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, i mercati sopraccitati sono stati sospesi a far tempo dal giorno 13/03/2020, con Ordinanza Sindacale n. 3 del 10/03/2020;

RILEVATO che, da ultimo, la richiamata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 74 del 30/04/2020, al punto 9) dispone che *“sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”*;

PRESO ATTO che la riapertura dei mercati ordinari è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di prima necessità, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;

RITENUTO che sia necessario, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, con minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

VISTE le allegate planimetrie delle piazze mercatali, in particolare:

- la planimetria di Piazza Repubblica a Bibbiano, nella quale sono soppressi tutti i posteggi ad eccezione dei nn. 10 e 30, già assegnati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A per la vendita di generi alimentari, e che pertanto non necessitano di alcuno spostamento, trovandosi già ad una distanza adeguata ad evitare assembramenti;
- la planimetria di Piazza XXV Aprile a Barco, nella quale sono soppressi tutti i posteggi ad eccezione dei nn. 3 e 8: il posteggio n. 3 risulta già assegnato a un titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A per la vendita di generi alimentari, e pertanto rimane confermato, in quanto l’esercente necessita dell’allacciamento alla corrente elettrica. L’altro titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A per la vendita di generi alimentari, che abitualmente opera nel mercato di Barco, verrà spostato dal posteggio n. 10 a lui assegnato, al posteggio n. 8;

RITENUTO:

- che la suddetta collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l’area del mercato, l’osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro;
- che le aree individuate siano di facile sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di Polizia Locale che potranno fare controlli durante lo svolgimento dei mercati;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- di recintare le aree e di regolamentare l'accesso degli utenti, in modo da lasciare soltanto varchi di dimensioni ridotte, che in caso di eventuale grande afflusso possano facilmente essere chiusi, isolando l'area mercatale dal contesto circostante;
- di provvedere a collocare transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” di cui al DPCM del 26/04/2020. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
- di disciplinare l'accesso all'area mercatale e lo svolgimento delle operazioni di compravendita in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- la riapertura dei mercati settimanali di Bibbiano e Barco, limitatamente agli operatori commerciali del settore alimentare con autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A, a far data da venerdì 08/05/2020 e fino a nuove disposizioni regionali o nazionali, subordinando la riapertura stessa all'osservanza delle seguenti specifiche misure di contenimento:
 - 1) perimetrazione dell'area occupata dal mercato, a cura del Comune;
 - 2) soppressione temporanea dei posteggi ad eccezione di quelli di cui alle allegate planimetrie;
 - 3) soppressione dello svolgimento della c.d. “spunta”;
 - 4) regolamentazione degli accessi in funzione agli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di entrata e uscita. Il personale del Comune si occuperà della chiusura delle piazze mercatali, mentre saranno gli esercenti a dover regolare gli accessi alle bancarelle e a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie di legge;
 - 5) posizionamento di transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM del 26/04/2020. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 6) obbligo di vendita solo frontale in modo che tra venditore e acquirente ci sia di mezzo il banco con la merce esposta;
 - 7) distanziamento delle persone presenti nell'area;
 - 8) contingentamento degli accessi;
 - 9) distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone);
 - 10) disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, *touch screen* e sistemi di pagamento;
 - 11) utilizzo mascherine sia per operatori del mercato che per clienti;
 - 12) utilizzo di guanti usa e getta per operatori del mercato e clienti. L' esercente dovrà mettere a disposizione guanti monouso per i clienti che ne fossero sprovvisti;
 - 13) informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;
 - 14) sgombero dai posteggi di rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita;
- all'area mercatale potrà accedere una sola persona per ogni nucleo familiare, ad eccezione di anziani e disabili che potranno farsi accompagnare da un'altra persona;
 - in nessun caso è ammesso il consumo di generi alimentari sul posto;
 - la permanenza sulla piazza è ammessa soltanto per il tempo necessario alla compravendita.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.